

**SERVIZIO FISCALE**

**URGENTE**

**CIRCOLARE 39.2021**

05-08-2021

**BONUS 110% COOPERATIVE SOCIALI: RISPOSTA INTERPELLO 517/2021**

Ancora un colpo di scena sul Bonus 110% per le cooperative sociali ad opera delle precisazioni fornite con la recentissima risposta dell'agenzia dell'entrate del 27 luglio 2021.

Ci eravamo lasciati non più di qualche settimana fa, con un laconico commento alla risposta all'interpello n. 253 del 15 aprile 2021 che aveva di fatto negato il superbonus alle cooperative sociali che potevano godere dell'esenzione art. 11 in misura piena, lasciando tutti gli operatori di settore molto sconcertati.

Ma con la risposta 517 i giochi si riaprono e si accende più di un barlume di speranza a quelle cooperative sociali art. 11 che intendono effettuare un intervento di riqualificazione agevolato.

Anticipiamo sin da subito che ci sarebbe piaciuto un intervento chiarificatore con motivazioni di maggiore spessore, visto che crediamo con ragionevole certezza che le cooperative sociali in parola possano godere del bonus a prescindere dalle circostanze invocate dall'istante nell'interpello in commento: ma auspichiamo che queste motivazioni, siano l'oggetto di un prossimo capitolo di questa tortuosa saga.

**SINTESI DEL QUESITO INTERPELLO 517/2021**

La cooperativa istante è una cooperativa sociale esente ex art. 11 del D.p.r. 601/73 in misura piena e cioè con il costo delle retribuzioni corrisposte ai propri soci superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi e quindi a stretto rigore di quanto affermato dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione 253 del 2021, non avrebbe titolo a godere delle detrazioni da superbonus in quanto totalmente esente.

Però nell'interpello in commento, l'istante fa presente di possedere dei redditi di capitale (interessi bancari) sui quali subisce una ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26 del dpr 600/1973, in virtù della previsione dell'art. 11, comma 1 del dpr 601 la quale prescrive che la ritenuta sui redditi di capitali è da considerarsi a titolo d'imposta e non d'acconto.

Sulla base di queste circostanze rappresentate la cooperativa istante chiede di poter beneficiare del superbonus 110%.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riassunto l'intera disciplina dell'agevolazione in commento, richiama i chiarimenti più pertinenti al caso di specie ed in particolare:

- “E' stato, inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sono, esclusi, ad esempio, dal Superbonus - né possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione – gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle imposte sui redditi in base al successivo comma 1-quinquies.
- In applicazione dei predetti principi, con la circolare 30/E del 2020, è stato ulteriormente chiarito che possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che "astrattamente" possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all'articolo 10 del TUIR di importo pari alla rendita catastale.”

Con riferimento alle cooperative sociali onlus ndi diritto, dopo aver ribadito che

- il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119ù
- non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti

la Direzione interpellata passa ad esaminare l'art. 11 del D.p.r. 601/1973, giungendo alle medesime conclusioni del precedente interpello 253 e cioè:

*“una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie **è esente dalle imposte sui redditi** ovvero fruisce di una esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento” e pertanto “rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.”*

Tuttavia, l'Istante fa presente di percepire anche dei redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative quali soggetti esenti da IRES, di cui agli articolo 10 e 11 del d.P.R. n. 601 del 1973. Al riguardo, come chiarito con la circolare del 20 maggio 1995, n. 150, le società cooperative esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono essere sottoposte, relativamente ai premi ed altri frutti su depositi e conti correnti bancari e postali e su obbligazioni e titoli similari, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

*“Ciò considerato, con riferimento al caso di specie, tenuto conto dei chiarimenti di prassi sopra richiamati, all'Istante, titolare di un reddito di capitale, non sarà precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.*

*In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.”*

In altre parole, l'Agenzia delle Entrate ancora una volta ribadisce di ritenere (erroneamente, aggiungiamo noi!) la cooperativa sociale di cui all'art. 11 del D.p.r. 601/1973 “pieno”, un soggetto esente da imposte sul reddito d'impresa.

Ma se le imposte derivano da altre fonti di reddito, come nel caso di specie, da redditi di capitali, ecco che si aprono le porte al superbonus.

Quindi ecco un nuovo spiraglio di facile portata per tutte le cooperative sociali interessate al superbonus 110% per l'accesso alle agevolazioni: trovare una fonte di reddito di capitali per subire le imposte necessarie per il godimento dell'agevolazione in commento.

Ciò premesso, con le conclusioni della risposta in esame, sarebbe sufficiente dotarsi di un conto deposito, di un conto corrente remunerato o della sottoscrizione di un qualunque strumento che garantisca una rendita finanziaria soggetta a tassazione a titolo d'imposta, per poter accedere senza problemi all'ambito detrazione.

Da numerosi operatori di settore è stato chiesto se la tassazione del 3% dell'utile (il 10% della quota di utile destinato a riserva indivisibile) sia sufficiente a garantire il superbonus: a tal uopo già con un intervento ACI abbiamo sostenuto che questo 3% dovrebbe essere assorbito dall'esenzione art. 10 e 11, sebbene alcuni Uffici periferici non la pensino allo stesso modo.

Ma a questo punto con ben due risposte fornite dall'Amministrazione Finanziaria in cui viene ribadito che la cooperativa con l'art. 11 del D.p.r. 601/1973 “pieno” è un soggetto esente, si può ragionevolmente sostenere che il diverso pensiero degli uffici locali, deve ritenersi errato.